



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO

ORGANO DI CUI ALL'ART. 2, COMMA 5 DELLA LEGGE N. 240/2010,
COSTITUITO CON D.R. N. 2143 DEL 06.04.2011

Verbale n. 7

In data 11 giugno 2011, alle ore 10,40, presso la Sala Consiglio di questo Ateneo, si è riunito l'Organo di cui in epigrafe, così composto:

- prof. Corrado PETROCELLI, Presidente
- prof. Leonardo ANGELINI
- sig. Giuseppe BELVEDERE
- prof.ssa Gabriella CARELLA
- sig. Luigi DABBICCO
- dott. Tommaso GELAO
- prof. Francesco GENTILE
- prof.ssa Marie Thérèse JACQUET
- dott. Francesco LEONETTI
- prof. Ernesto LONGOBARDI
- prof. Giovanni NATILE
- dott.ssa Monica M. MARANGELLI
- dott.ssa Monica MONTAGNANI
- prof.ssa Gabriella SERIO
- prof. Pietro TOTARO

Tutti i componenti dell'Organo sono presenti, ad eccezione della dott.ssa M. Montagnani e dei sigg. G. Belvedere e L. Dabbicco.

Sono presenti, altresì, in qualità di auditi, i proff. Angela Carbone, Francesco Altomare, Pierfrancesco Dellino, Francesca R. Recchia Luciani, i dott. Paola Amati ed Antonio Giampietro ed il sig. Leonardo Madio, che si allontanano prima della votazione sulle singole deliberazioni assunte nel corso dell'adunanza.

Assistono alla riunione le dott.sse Filomena My, Dirigente del Dipartimento Amministrativo per il coordinamento dell'attività amministrativa con le funzioni di governo e Carolina Ciccarelli, Dirigente del Dipartimento Risorse Umane e Organizzazione.

Il Presidente, nel ringraziare preliminarmente i proff. Angelini, Altomare e Dellino per le proposte elaborate in merito alla composizione del Senato Accademico, in appositi documenti già posti a disposizione dei presenti, riprende brevemente le perplessità emerse nel corso della riunione di questo Consesso del 03.06.2011 circa il ruolo delle macroaree quali ambiti per la formazione su base elettiva del suddetto Organo di governo, ma anche delle Aree CUN, le quali potrebbero non soddisfare *in toto* il principio di massima rappresentatività, tenuto conto della circostanza di SSD *borderline* rispetto a più realtà aggregative, auspicando la definizione di soluzioni virtuose non motivate da posizioni corporative o settoriali.

Chiede ed ottiene la parola la prof.ssa Serio, la quale, nel lamentare l'impropria divulgazione all'esterno di informazioni ancora provvisorie e di documenti distribuiti per le sole esigenze di questo Consesso, condivide l'auspicio a riflessioni aliene da logiche di parte e da posizioni di potere personale.

Il Presidente, altresì, sottolinea la crucialità della problematica dell'assetto dipartimentale nei suoi molteplici aspetti, dalla soglia minima ai fini della costituzione di un Dipartimento, alla percentuale ammissibile di afferenza ad esso di docenti e ricercatori appartenenti ad aree e SSD differenti da quelli suoi propri, all'incardinamento in uno o più Dipartimenti dei Corsi di studio, ricordando, tra l'altro, l'indirizzo adottato dalla Cabina di regia nell'elaborazione di indicatori relativi al fabbisogno o esubero di personale presso un Dipartimento, al fine di contemperare le esigenze di funzionamento delle strutture dipartimentali e l'utilizzo razionale delle risorse, con le aspettative del personale interessato.

Egli, quindi, nel ribadire le conclusioni raggiunte da questo Consesso nella citata riunione, in merito alla sospensione di ogni determinazione inerente la composizione del Senato Accademico, non escludendo, tra l'altro, la possibilità di confrontare soluzioni aggregative adottate a tal riguardo da altri Atenei, passa ad analizzare la tematica concernente le linee guida in materia di "Consiglio di Amministrazione", riferendo gli esiti di colloqui intrattenuti con alcuni Rettori circa l'importanza di un meccanismo di scelta dei componenti costruito sull'emanazione di un bando pubblico ed attraverso la definizione di requisiti di qualificazione di elevato spessore, eventualmente predisponendo un percorso *ad hoc* per la scelta della componente esterna, data la relativa ampia e diversificata

natura; nonché in merito all'opportunità di prevedere che alle riunioni del citato Organo di governo partecipi, senza diritto di voto, il Presidente o un componente del Collegio dei Revisori dei conti, al fine di attivare già in tale sede una proficua interlocuzione.

Viene, quindi, distribuito il documento redatto dal gruppo di lavoro, per la parte concernente il "Consiglio di amministrazione", di seguito integralmente riportata e che il Presidente passa ad esaminare:

““Il Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione è organo di governo dell'Ateneo ed esercita le funzioni di indirizzo strategico, di approvazione della programmazione finanziaria annuale e triennale e del personale, di vigilanza sulla sostenibilità finanziaria delle attività.

Il Consiglio di amministrazione delibera sulle proposte del Senato accademico relative all'attivazione, la modifica, la soppressione di corsi, sedi, Dipartimenti e Scuole. Su tali materie, la competenza del Consiglio di amministrazione è limitata agli aspetti economici, finanziari e gestionali. Nel caso in cui il Consiglio non approvi motivatamente una proposta del Senato accademico, compete a quest'ultimo l'eventuale modifica della proposta.

Il Consiglio di amministrazione:

- adotta il regolamento di amministrazione e contabilità;
- su proposta del Rettore e previo parere del Senato accademico per gli aspetti di sua competenza, approva il bilancio di previsione annuale e triennale, il conto consuntivo e il documento di programmazione triennale;
- trasmette al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze sia il bilancio di previsione annuale e triennale sia il conto consuntivo;
- conferisce, su proposta del Rettore e previo parere del Senato accademico, l'incarico di direttore generale;
- ha competenza disciplinare relativamente ai professori e ricercatori universitari;
- approva le proposte di chiamata dei Dipartimenti.

Il Consiglio di amministrazione è composto da:

1. il Rettore;
2. otto personalità, italiane o straniere, in possesso di elevata competenza in campo gestionale, comprovata da un'esperienza qualificata in amministrazioni pubbliche od organizzazioni private di alto rilievo istituzionale, culturale, economico, ovvero in possesso di una qualificazione scientifica e culturale di alto livello riconosciuta dalla comunità scientifica;
3. due rappresentanti degli studenti.

Gli otto membri di cui al punto 2 sono scelti dal Senato accademico in una rosa almeno tripla selezionata sulla base di candidature presentate a seguito di avviso pubblico e corredate di programma e curriculum vitae, resi pubblici in rete. Almeno tre di essi non devono avere fatto parte dei ruoli dell'Ateneo a decorrere dai cinque anni precedenti la designazione e per tutta la durata dell'incarico.

Il Senato accademico nomina i componenti del Consiglio di amministrazione nel rispetto del principio costituzionale della pari opportunità tra i generi.

Il Consiglio di amministrazione è convocato e presieduto dal Rettore.

Alle sedute del Consiglio di amministrazione, partecipa, senza diritto di voto, il Prorettore vicario che, in caso di impedimento o assenza del Rettore, lo presiede con diritto di voto.

Alle sedute del Consiglio di amministrazione partecipa, senza diritto di voto, il Direttore generale che svolge le funzioni di segretario verbalizzante.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica per quattro esercizi finanziari. Il mandato dei rappresentanti degli studenti ha durata biennale. Tutti i componenti non sono immediatamente rieleggibili.”

Egli, in particolare, nel soffermarsi sul primo comma del surriportato testo, tratto *in toto* dalla norma corrispondente della legge di riforma, reputa la funzione di indirizzo strategico *ivi* richiamata piuttosto incisiva, se non adeguatamente aggettivata ovvero non raccordata ai compiti di indirizzo strategico che appartengono sicuramente anche al Senato Accademico.

Il prof. Longobardi delucida sul significato della norma, condividendo l'opportunità di trovare un "legante" tra l'esercizio delle funzioni di indirizzo strategico ed il resto della frase che fa riferimento alla programmazione e vigilanza sulla sostenibilità finanziaria, eventualmente attraverso l'impiego della espressione "sotto il profilo economico-gestionale", inquadrando, pertanto, in questa ottica la suddetta funzione.

Si svolge un ampio dibattito incentrato sull'opportunità di delimitare alla materia economico-finanziaria la funzione di indirizzo strategico del Consiglio di Amministrazione, nel corso del quale emerge anche l'opzione di cancellazione della virgola tra la locuzione "*funzioni di indirizzo strategico*" e "*di approvazione della programmazione*".

Ritenendo, tuttavia, opportuno non forzare il dettato normativo entro confini applicativi che potrebbero risultare *contra legem*, concentrando, piuttosto, l'attenzione sulla possibilità di disciplinare poteri di proposta e di parere del Senato Accademico, prodromici alle funzioni proprie del Consiglio di Amministrazione, l'Organo concorda di non apportare, al momento, alcuna modifica alla formulazione del primo comma.

Il Presidente passa, quindi, a dare lettura del primo capoverso.

La dott.ssa Marangelli suggerisce di cassare l'ultimo periodo del primo capoverso, tenuto conto che la legge di riforma attribuisce al Consiglio di Amministrazione un potere di delibera "pieno" in materia.

Il prof. Longobardi fornisce ulteriori chiarimenti sulla *ratio* dell'ultimo periodo del capoverso in esame, che esemplifica nei termini per cui sulla proposta del Senato Accademico, intesa alla istituzione di un corso di studio, il potere deliberante del Consiglio di Amministrazione dovrebbe attenere al profilo di sostenibilità economico-finanziaria della

suddetta istituzione, ma non potrebbe potersi spingere ad una modifica della proposta in merito alla tipologia di corso da istituire.

Il Presidente reputa la formulazione del capoverso in esame sufficientemente esaustiva dal punto di vista testè considerato, escludendo che il Consiglio di Amministrazione possa intervenire su aspetti squisitamente scientifici o formativi relativamente all'attivazione dei corsi di studio.

La prof.ssa Jacquet, nel fornire ulteriori chiarimenti sulla frase finale del primo capoverso - richiamando l'opportunità, già emersa nell'ambito del gruppo di lavoro proponente il testo in esame, di statuire la doverosità di "riportare" nel Senato Accademico, per l'eventuale modifica, la proposta del medesimo Organo non approvata dal Consiglio di Amministrazione -, esprime qualche perplessità sulla proposta di cassazione di tale frase, dubitando che la finalità di riesame sia implicita nel resto del capoverso.

Il Presidente conferma l'efficacia della prima frase del primo capoverso nel subordinare alla proposta del Senato Accademico l'iniziativa del Consiglio di Amministrazione nella materia concernente l'attivazione, la modifica, la soppressione di corsi e sedi.

Il prof. Dellino, nel ritenere pleonastica la seconda frase del capoverso in esame, sottolinea l'opportunità di aggiungere un espresso riferimento al parere del Senato Accademico relativamente all'esercizio da parte del Consiglio di Amministrazione delle funzioni di indirizzo strategico, di cui al primo comma.

Il sig. Madio, nel condividere la proposta testè formulata dal prof. Dellino, intesa a rafforzare il ruolo del Senato accademico rispetto all'esercizio delle funzioni di indirizzo strategico, ritiene opportuna una rimodulazione in tal senso non solo della declaratoria delle competenze del Consiglio di Amministrazione, ma anche di quella afferente al Senato Accademico, già esaminata nel corso delle precedenti riunioni di questo Consesso.

Il Presidente ritiene che l'articolato relativo al Senato Accademico, approvato nel corso della riunione del 03.06.2011, offra già sufficienti garanzie sotto il profilo preso in esame.

Il prof. Longobardi invita a non snaturare lo spirito della legge di riforma, la quale assegna al Consiglio di Amministrazione una funzione di indirizzo strategico non in termini strettamente finanziari, ma dal punto di vista della sostenibilità generale dell'Ateneo, facendone, pertanto, attivo esponente anche nelle decisioni sull'offerta formativa, e che

trova conferma nel profilo di “consigliere” da ricercare, quale esperto non solo in materia di gestione e di finanza, ma anche di *education*, che, come tale, sappia interpretare le tendenze del mercato del lavoro, sotto il profilo della domanda di formazione e dei profili professionali richiesti.

Il Presidente evidenzia che l'intervento del prof. Longobardi avvalorava l'opportunità di procedere alla determinazione della composizione del Consiglio di Amministrazione attraverso un bando, nonché alla verifica della sussistenza in capo ai candidati di appositi requisiti di qualità rispondenti alle esigenze del mondo universitario e non a mere esigenze di economia.

Il prof. Leonetti, nel sottolineare la natura politica, oltre che tecnico-gestionale, del “nuovo” Consiglio di Amministrazione, si sofferma sul rilievo predominante che, conseguentemente, ne assume la composizione, interrogandosi sui rischi di un coinvolgimento del “ Rettore” nella procedura di scelta dei componenti, per quanto attiene alla possibilità che il Consiglio di Amministrazione possa divenire, in sostanza, il “collegio del Rettore”, con accentramento del potere decisionale in capo a pochi.

Il Presidente, nel ribadire l'importanza di valorizzare il principio di terzietà nella materia di che trattasi, ritiene che regolamentare l'intervento del Senato Accademico nella procedura di selezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione possa scongiurare i rischi testè paventati dal prof. Leonetti, tenuto conto, altresì, delle raccomandazioni del ministero a tale riguardo, di cui alla più volte citata nota del 4 maggio u.s.; mentre con riferimento alle attribuzioni degli Organi di governo in materia di offerta formativa, Egli invita ad approfondire l'eventualità di formalizzare una sorta di “diritto di veto” del Senato Accademico rispetto alle determinazioni del Consiglio di Amministrazione.

La dott.ssa Marangelli evidenzia, a tal ultimo riguardo, che ogni limitazione esplicita alle competenze del Consiglio di Amministrazione nella materia *de qua* potrebbe risultare *contra legem*.

Il prof. Totaro, nel concordare circa l'importanza del bando, quale strumento idoneo a selezionare i candidati secondo requisiti di alto profilo culturale, oltre che di competenza gestionale, ritiene che la sovraordinazione riconosciuta dalla legge di riforma al Consiglio di Amministrazione trovi un sapiente bilanciamento nell'indirizzo assunto da questo Consesso, teso alla valorizzazione del ruolo del Senato Accademico attraverso l'individuazione di appositi pesi e contrappesi. Egli, quindi, nel non disapprovare la soluzione volta all'eliminazione della virgola nel primo comma del testo in esame, perché

con valore non di elusione della norma di legge, quanto di ampliamento della relativa formulazione, ritiene che un conveniente contrappeso al potere del Consiglio di Amministrazione disciplinato nel primo capoverso possa essere realizzato integrando la declaratoria delle competenze del Senato Accademico attraverso la previsione di un parere obbligatorio di tale Organo sulle modifiche che il Consiglio di Amministrazione volesse apportare alle proposte in materia di offerta formativa.

Il Presidente, nel condividere i rilievi del prof. Totaro, nel senso che la individuazione delle competenze del Senato Accademico possa consentire l'adozione di formulazioni non eccessivamente stringenti per quanto attiene alle funzioni del Consiglio di Amministrazione, conferma, comunque, l'opportunità di disciplinare tanto il potere di proposta che di parere del Senato Accademico nella materia in esame.

La prof.ssa Recchia Luciani, nell'evidenziare gli effetti dell'attribuzione al Consiglio di Amministrazione delle funzioni di indirizzo strategico, quale espressione di un potere di scelta di "politica" culturale e scientifica, paventa il rischio concreto di un depauperamento delle discipline umanistiche, rilevando, in particolare, che puntare su materie che nell'immediato "producono profitto", come le politiche dei privati in un quadro di analisi generale suggerirebbero, produrrà molto probabilmente un *deficit* nel livello della democrazia, non promuovendo la crescita di cittadini consapevoli sotto questo profilo. Ella sottolinea, pertanto, la crucialità della dimensione culturale e non solo gestionale nel processo di composizione del Consiglio di Amministrazione attraverso il bando, tenuto conto che se vi è fiducia nel pensare che il Senato Accademico faccia scelte luminose tanto con riguardo alle materie umanistiche che a quelle strettamente scientifiche ed economiche, non altrettanto vi può essere relativamente al Consiglio di Amministrazione, rispetto al quale è concreto il rischio di scelte strategiche orientate al profitto, vulnerando profili in qualche modo legati anche alla nostra storia e tradizione, sui quali l'impronta "umanistica" delle scelte e delle decisioni politiche andrebbe salvaguardata.

Il prof. Natile, nel condividere i rilievi del prof. Longobardi circa la tipologia di "esperto" cui il consigliere di amministrazione dovrebbe rispondere, si sofferma sul concetto di "*utility*" in relazione alle istituzioni di istruzione superiore, preannunciando la trasmissione di un proprio contributo in materia, reso in forma di intervento al simposio "*The role of trust in higher education: ethical and quality standard in research and teaching*", organizzato a Stoccolma dalla "Academia Europea and Wenner-Gren Foundations", nel corso del quale sono emersi tanto i profili delle *umanities* che delle *social sciences*, nell'assunto che la coesione sociale sia un bene primario e che le facoltà

umanistiche e sociali vi contribuiscano in maniera determinante; mentre in merito all'articolato in esame, egli reputa esaustivo il primo periodo del primo capoverso, riconoscendo al Senato Accademico un potere di proposta e condivide, pertanto, la cassazione del secondo e terzo periodo del medesimo capoverso, auspicando, in ogni caso, un approccio teso più a garantire un'idonea composizione del Consiglio di Amministrazione che a limitare i poteri di tale Organo di governo.

Il sig. Madio, nel condividere le considerazioni del prof. Totaro e della prof.ssa Recchia Luciani, in controtendenza con lo spirito della legge di riforma relativamente all'importazione di modelli non appartenenti alla nostra storia ed al nostro contesto socio-culturale, sottolinea l'esigenza di una puntuale definizione delle competenze del Consiglio di Amministrazione, attraverso una "procedimentalizzazione" dei poteri decisionali, con la previsione di pareri obbligatori e di meccanismi di consultazione su determinate tematiche di successiva definizione. Egli si sofferma, quindi, sulla figura del consigliere di amministrazione che reputa non dover essere un luminare della finanza o dell'economia, con attitudini squisitamente gestionali, quanto un soggetto di elevata capacità e robusta esperienza culturale e sociale, nell'ottica della definizione della strategia dell'Università rispetto alla didattica ed alla ricerca, non solo secondo le attuali esigenze di mercato, ma prospettando ed interpretando quelle che saranno le tendenze dello stesso. Egli, infine, condivide l'opportunità di prevedere tanto un potere di proposta del Senato Accademico sulle questioni concernenti l'attivazione, la modifica, la soppressione di corsi, che di parere, come "forma di veto" sulle decisioni consiliari in materia, tenuto conto dell'opportunità di massima condivisione di scelte rispetto a determinazioni di indirizzo strategico.

La prof.ssa Jacquet mette in risalto la "doppia anima" dei soggetti che dovrebbero rivestire il ruolo di consigliere di amministrazione e, nell'espone le motivazioni alla base della collocazione, nel corpo del testo in esame, della competenza del Consiglio di Amministrazione in materia di offerta didattica separatamente dagli altri compiti, ad evidenziarne l'innovatività dell'attribuzione rispetto alla passata disciplina, ne propone, secondo una logica di maggiore organicità, lo spostamento nell'elenco dei compiti del suddetto Organo di governo, avendo cura di precisare che ogni proposta che nasce al suo interno debba ricevere il parere del Senato accademico.

La prof.ssa Carella, nel confermare il rilievo della problematica in oggetto nel quadro della riforma e, pertanto, la particolare attenzione da porre nella relativa formulazione, sulla quale si incentrerà sicuramente il controllo del Ministero, condivide l'opportunità di

elaborare un impianto articolare improntato all'equilibrio ed alla distribuzione dei poteri, nello spirito dello "Stato di diritto". Ella, quindi, evidenzia la delicatezza di ogni determinazione inerente l'apposizione di "paletti", al fine di riequilibrare le attribuzioni di competenza dei due Organi di governo, suggerendo di richiamarli in forma sfumata nel testo statutario, rimandando al Regolamento generale di Ateneo la disciplina di dettaglio, sotto il profilo, ad esempio, della obbligatoria richiesta da parte del Consiglio di Amministrazione di parere o di riesame del Senato Accademico nella materia di che trattasi. Ella, pertanto, condivide l'opzione intesa a cassare il secondo periodo del primo capoverso, a riposizionare l'attribuzione in esame nell'elenco generale dei compiti del Consiglio di Amministrazione, prevedendo che il Senato Accademico esprima un parere nell'ipotesi in cui il Consiglio di Amministrazione rigetti parzialmente o modifichi l'originaria proposta nella materia *de qua*.

Il prof. Angelini, nel chiedere ed ottenere chiarimenti circa la linea interpretativa che si viene delineando nel dibattito, ritenendo, in particolare, che il Consiglio di Amministrazione non debba avere un potere di iniziativa in materia, ma poter procedere solo su proposta del Senato Accademico, condivide l'opportunità di cassare il secondo periodo del primo capoverso.

La prof.ssa Serio concorda in merito alla cassazione del secondo periodo del primo capoverso, tenuto conto di quanto già disciplinato con riguardo alle competenze del Senato Accademico, proponendo di specificare nella parte in esame che il Consiglio di Amministrazione delibera sulle proposte del Senato Accademico e che, per le materie di competenza del Senato Accademico stesso, ne acquisisce il parere.

Il Presidente propende per una formulazione dalla quale emerga come principio generale di garanzia che "in ogni caso di mancata approvazione o modifica delle proposte del Senato Accademico il Consiglio di Amministrazione acquisisce il parere dello stesso", rinviando, per il resto, alle competenze riconosciute al Senato Accademico nell'articolo di riferimento.

L'Organo concorda.

Il Presidente passa, quindi, ad esaminare, la parte del documento concernente l'elenco delle competenze del Consiglio di Amministrazione, preannunciando, con riferimento al punto 5 ("ha competenza disciplinare relativamente ai professori e ricercatori universitari") la sottoposizione all'attenzione di questo Consesso, in una sua prossima riunione, dell'articolato sul "collegio di disciplina", predisposto dal Dirigente del Dipartimento Risorse Umane e Organizzazione, dott.ssa C. Ciccarelli e trasmesso, per un

apposito parere in materia, al Coordinatore dell'Avvocatura di questa Università, avv. Gaetano Prudente, tenuto conto dell'esigenza dell'approvazione a stralcio da parte degli Organi di Governo.

Egli, successivamente, avvia il dibattito sulla problematica concernente la composizione del Consiglio di Amministrazione, dando lettura della relativa parte del documento in esame.

Il sig. Madio esprime perplessità sulla formulazione adottata, la quale, nel riferirsi *tout court* ad "otto personalità, italiane o straniere, ..." sembrerebbe aprire alla possibilità di una presenza di componenti esterni anche superiore al limite minimo di legge, che per una composizione ipotizzata ad undici è di tre; limite che egli reputa imprescindibilmente da non superare, tenuto conto dell'opportunità di preferire la rappresentatività della componente interna in seno al succitato Organo di governo, secondo i requisiti esplicitati; egli sostiene, pertanto, una composizione con cinque componenti interni e tre esterni, esclusi i componenti di diritto.

Il Presidente evidenzia l'inopportunità di una tale precisazione, ove vi sia concordia nel ritenere che tutti i componenti di che trattasi debbano rispondere ad appositi requisiti fissati in un bando di selezione. Egli propone, eventualmente, di cassare il termine "almeno" e, ai fini della formulazione delle linee guida, di precisare solo che "*Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. i) della Legge n. 240/2010*, tre di essi non devono avere fatto parte dei ruoli dell'Ateneo...", formula non escludente *ex se* la possibilità di individuare componenti esterni in misura superiore.

Il sig. Madio sottolinea l'opportunità di approfondire la problematica relativa ai componenti interni del Consiglio di Amministrazione, verificando se debbano essere scelti sulla base del criterio di rappresentatività, ovvero individuati sulla base dell'avviso pubblico e, nel condividere la proposta del Presidente di cassazione del termine "almeno", ritiene, altresì, che i componenti esterni, oltre a rispondere a requisiti di alta qualificazione, non debbano rivestire in altre istituzioni posizioni di possibile conflitto di interesse con questa Università.

La dott.ssa Marangelli supporta l'opzione intesa alla previsione del numero di componenti esterni in misura non superiore al minimo di legge, anche attraverso la cassazione del termine "almeno" e, nel sottolineare l'esigenza di requisiti di competenza e qualificazione il più possibile valutabili oggettivamente, esprime qualche perplessità sulla formulazione proposta a tal fine nel documento in esame, suggerendo l'impiego di

un'espressione più neutra, tale da consentire di conciliare meglio le prescrizioni legislative con un'ampia possibilità di presentare candidature.

Il Presidente dissipa i dubbi manifestati dalla dott.ssa Marangelli attraverso una corretta lettura del disposto in esame.

Il prof. Altomare esprime una posizione piuttosto divergente in merito alla figura-tipo di consigliere di amministrazione cui attendere, ritenendo, in particolare, che il componente del Consiglio di Amministrazione, oltre a capacità manageriali, debba avere la consapevolezza di non poter considerare l'Università alla stregua di un'azienda, "quanto come istituzione complessa, sede primaria di libera ricerca e di libera formazione, luogo di apprendimento ed elaborazione critica delle conoscenze, che opera combinando in modo organico ricerca e didattica per la formazione delle future classi dirigenti, per l'accesso alle professioni e per il progresso culturale, civile ed economico dell'Italia e, più in particolare, della Puglia"; debba avere la consapevolezza "che la qualità dell'Offerta didattica non si può misurare solo con il numero dei laureati in corso o con quello dei fuori corso o con quello degli abbandoni, così come l'attività di ricerca non può essere subordinata ad indagini di mercato, ma che un ruolo preponderante lo gioca la curiosità intellettuale, l'attività speculativa filtrata attraverso le grandi linee dei grandi maestri e, talvolta, dal benefico atteggiamento trasgressivo dei più giovani, ma in ogni caso sottoposto al vaglio della comunità internazionale". Alla luce di quanto espresso, e nell'idea che debba essere naturale per chi opera nell'Università condividere i sopraenunciati principi, egli auspica che il numero dei componenti esterni nel Consiglio di Amministrazione non sia superiore a tre e che i cinque componenti interni siano scelti tra professori di ruolo, ricercatori e personale tecnico-amministrativo; nonché che i consiglieri di amministrazione, tanto componenti interni che esterni, siano eletti piuttosto che nominati da un Organo interno dell'Università - eventualità tra l'altro esplicitamente scoraggiata dal Ministro con propria nota del 4 maggio u.s. -, nell'assunto che la modalità elettorale sia la più democratica e responsabilizzante per coloro che sono chiamati ad amministrare una situazione complessa, le cui decisioni ricadono profondamente sull'intera comunità universitaria.

Il Presidente, nel ringraziare il prof. Altomare per l'appassionato intervento, il quale, reso con il garbo che sempre lo caratterizza, rappresenta il *leitmotiv* ideale del rinnovando Statuto, rileva, comunque, che le stesse ragioni che giustificano una composizione del Senato Accademico improntata al principio di massima rappresentatività, rendono opportune valutazioni differenti con riguardo alla composizione del Consiglio di

Amministrazione, rispetto alla quale l'adozione di modalità elettorali potrebbe risultare più espressione di autoreferenzialità che di democrazia. Egli, pertanto, ribadisce l'importanza di un meccanismo di selezione attraverso l'accertamento di requisiti di alto spessore e qualificazione, a sostegno dell'obiettivo che il componente designato operi nell'interesse dell'intera comunità universitaria e non secondo interessi di parte. Egli, quindi, nel condividere l'osservazione del sig. Madio circa l'opportunità di richiedere che i componenti esterni non ricoprano posizioni che possono costituire conflitto di interesse, evidenzia, altresì, l'esigenza di escludere che si possano candidare soggetti che siano incorsi in violazione al Codice dei comportamenti di questa Università, invitando ad approfondire la problematica della modalità di scelta dei consiglieri di amministrazione proposta nel documento in esame, tenuto conto che se tutto il processo è "governato" dal Senato Accademico appare pleonastico che esso venga scorporato in due differenti momenti, di "definizione della rosa" e di "scelta".

Il prof. Natile, nel dichiararsi favorevole ad una formulazione che conservi l'avverbio "almeno", richiama l'attenzione sulla circostanza che ogni tentativo di limitare l'ambito di soggetti designabili si tradurrebbe di fatto in una limitazione del potere di scelta del Senato Accademico, posto che sia tale Organo di governo a scegliere; mentre, con riferimento alle modalità di scelta, egli suggerisce di procedere ad estrazione tra i candidati risultati "idonei".

Il dott. Giampietro, nell'associarsi alle considerazioni espresse dal sig. Madio, condivide l'opzione intesa alla cassazione della locuzione "almeno", manifestando, al contempo, alcune perplessità in merito ad un meccanismo di designazione dei componenti interni – per i quali reputa opportuno richiedere che siano "scientificamente attivi" - legato alle rappresentanze, tenuto conto dell'esiguità dei posti ed alla luce del corposo dibattito svoltosi in questo Consesso circa la composizione del Senato Accademico. Egli, altresì, chiede chiarimenti in merito alla eventuale sussistenza di preclusioni alla possibilità di attribuire direttamente al " Rettore" la presidenza del Consiglio di Amministrazione, posto che la legge prevede che il presidente di tale Organo possa essere "il rettore o uno dei consiglieri esterni ai ruoli dell'ateneo, eletto dal consiglio stesso".

Il Presidente fornisce i chiarimenti richiesti, assicurando che la scelta sotto questo profilo è rimessa all'autonomia del singolo Ateneo.

Il prof. Leonetti, nel ritenere indispensabile un'approfondita analisi della problematica di che trattasi, illustra diffusamente la "proposta del RiUniBA per gli Organi

di governo”, di cui ad apposito documento già posto a disposizione dei presenti, e nel sottolinearne il filo conduttore, slegato da logiche di parte o da formule di micro o macro aggregazioni, ma proiettato nell’ottica dell’Università nel suo insieme, si sofferma sulla proposta relativa alla composizione del Consiglio di Amministrazione, delineata come segue:

“... Si propone che il CdA sia composto da 9 membri così individuati:

- Rettore
- 2 esterni
- 1 studente
- 4 docenti
- 1 rappresentante del personale tecnico-amministrativo.

Con la sola eccezione dei 2 membri esterni, tutti gli altri membri del CdA vengono eletti all’interno della propria categoria di appartenenza a suffragio universale. Limitatamente ai 4 docenti, dovrà essere assicurata la presenza nel CdA di tutte le componenti della docenza, nella fattispecie almeno 1 PO, 1PA ed 1RI.

Al momento della elezione del nuovo CdA, il Senato emana un bando pubblico limitato ai soli rappresentanti interni (4 docenti + 1 TA) per la presentazione delle candidature. Il Senato o, in alternativa, un’apposita commissione nominata dallo stesso Senato verifica se i *curricula* dei singoli candidati soddisfano i requisiti di competenza previsti in apposito regolamento predisposto ed approvato dal Senato stesso. Il quarto eletto della componente docente sarà il candidato più suffragato in assoluto dopo i primi di ogni fascia (in alternativa quello che nella fascia di appartenenza ottiene la maggiore percentuale di voti).

Gli esterni devono rappresentare un valore aggiunto per il nostro ateneo e dovrebbero avere avuto comprovate esperienze manageriali in strutture private e/o pubbliche. Inoltre è necessario evitare che ci siano conflitti d’interesse quali la contemporanea partecipazione a consigli d’amministrazione di altri enti, società, istituzioni che abbiano scopi che confliggono con quelli dell’università, ovvero che possono in qualche modo condizionarne le scelte.

La scelta dei membri esterni, che non possono essere in numero superiore a due, può essere fatta in due modi:

1. Attraverso apposito bando pubblico, affidando poi al Senato la scelta dei due membri esterni sulla base dei *curricula* presentati dai singoli candidati;
2. Affidando al Rettore l’individuazione e la scelta dei due membri esterni. Questi ultimi dovranno essere indicati dai singoli candidati alla carica di Rettore contestualmente alla presentazione della propria candidatura. Trasparenza, responsabilità e condivisione delle scelte sarebbero così certamente garantite. Attraverso l’elezione del Rettore la comunità universitaria eleggerebbe, sebbene indirettamente, anche i due membri esterni del CdA, assumendo di fatto la responsabilità delle scelte operate.

I membri esterni del CdA, in analogia con quanto previsto per l’elezione del Rettore, non devono avere all’atto della nomina un’età superiore ai 65 anni mentre i membri interni non devono avere all’atto della nomina un’età superiore all’età pensionabile sottratti gli anni di durata dell’organo di governo nel quale sono eletti.

Tutti i membri del CdA non sono rieleggibili in mandati consecutivi.

Si raccomanda infine che, nella composizione sia del SA che del CdA, sia rispettata la parità di genere.””

Egli, in particolare, sottolinea:

- che la scelta di una composizione “a nove” del Consiglio di Amministrazione è legata tanto all’opportunità di ridurre a due il numero di componenti esterni - tenuto conto dell’esigenza di confrontarsi con la realtà nazionale e locale poco incline ad investimenti a favore del sistema universitario -, quanto al convincimento che l’Università possa e debba ricercare al proprio interno le figure di alto profilo e qualificazione scientifica e culturale, rapportandosi, poi, alle personalità esterne per il contributo di cui si possono far portatori anche in termini di differente “atteggiamento mentale”;
- l’opportunità di un’articolazione dei componenti interni del Senato Accademico anche per categoria, attraverso la previa verifica da parte del Senato Accademico della sussistenza dei requisiti di qualità previsti dal bando, per la successiva sottoposizione dei candidati “idonei” a procedura elettorale all’interno della categoria di appartenenza, che dovrebbe consentire di raggiungere l’obiettivo di un Organo di governo votato all’interesse comune e trascendente interessi di parte, salvaguardando, al contempo, il principio di rappresentanza delle differenti realtà di categoria, tenuto conto del ruolo che l’Organo *de quo* sarà chiamato ad adempiere, non solo, o non tanto, tecnico, quanto politico;
- le proposte, poste in alternativa nel surriportato stralcio, in merito all’individuazione dei componenti esterni, con particolare riferimento alla opzione contrassegnata con il numero 2, per la quale il corpo elettorale chiamato ad eleggere il “ Rettore” eleggerebbe, indirettamente, anche i membri esterni proposti dal Rettore in sede di candidatura;
- la delicatezza dell’aspetto generazionale, affrontato nella proposta in esame attraverso la definizione per i candidati esterni di un tetto di età, a valere un po’ anche quale segnale di crescita.

Il prof. Gentile si sofferma sul ruolo duplice del Consiglio di Amministrazione, di tipo gestionale e di indirizzo strategico, che si traduce nell’altrettanto duplice profilo richiesto ai suoi componenti, l’uno di stampo gestionale-amministrativo, l’altro espressione di appartenenza, o comunque di maggiore vicinanza, all’ambiente universitario, riallacciandosi all’esperienza anglosassone in materia, con particolare riferimento alle

criticità emerse rispetto all'idea originariamente perseguita di un governo dell'Università di stampo spiccatamente manageriale. Egli, altresì, nel richiamare il paradigma "gli esperti hanno bisogno di leader che siano esperti come loro", sviluppato nel libro di Amanda H. Goodall dal titolo "Socrates in the Boardroom – why Research Universities should be led by Top Scholars", sottolinea l'importanza di una composizione dell'Organo di che trattasi che consenta di realizzare un equilibrio tra la componente interna, più conoscitrice della realtà universitaria, e la componente esterna, di impronta più gestionale.

Il Presidente, nel condividere alcuni passaggi procedurali illustrati dal prof. Leonetti, fondati sulla previsione di un bando di selezione e sulla verifica del possesso di requisiti di alta qualificazione scientifico-culturale in seno ai candidati, evidenziando, altresì, alcune criticità legate alla necessaria presenza nel Consiglio di Amministrazione di tutte le componenti della docenza, tenuto conto che il meccanismo non assicura che per forza gli esponenti di tutte le categorie posseggano i requisiti richiesti, invita a verificare la realizzabilità di un sistema nel quale il procedimento di selezione e scelta non si incardini *in toto* nella competenza di un solo Organo, Senato Accademico o Rettore, nonché la possibilità di un'eventuale partecipazione, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Organo *de quo*, di ulteriori figure di riferimento.

Al termine, l'Organo concorda:

- di approvare, in linea di massima, il testo delle linee guida relative al "Consiglio di Amministrazione" con riferimento alla declaratoria delle relative competenze, sulla base di quanto emerso nel corso del dibattito (allegato sub A al presente verbale), salva ogni ulteriore modifica e/o integrazione che dovesse ritenersi opportuna a seguito dell'opera di comparazione con il testo statutario vigente, per le parti corrispondenti;
- di rinviare alla prossima riunione l'approfondimento della problematica concernente la composizione del Consiglio di Amministrazione.

La seduta si scioglie alle ore 14,30.

LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE
f.to dott.ssa Maria Cristina Bruno

IL PRESIDENTE
f.to prof. Corrado Petrocelli

Linee guida per la stesura del nuovo Statuto
(in corsivo le integrazioni e modifiche, barrate le parti cassate)

Il Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione è organo di governo dell'Ateneo ed esercita le funzioni di indirizzo strategico, di approvazione della programmazione finanziaria annuale e triennale e del personale, di vigilanza sulla sostenibilità finanziaria delle attività.

Il Consiglio di amministrazione:

- *delibera sulle proposte del Senato Accademico relative all'attivazione, la modifica, la soppressione di corsi, sedi, Dipartimenti e Scuole. Su tali materie, la competenza del Consiglio di amministrazione è limitata agli aspetti economici, finanziari e gestionali. Nel caso in cui il Consiglio non approvi motivatamente una proposta del Senato accademico, compete a quest'ultimo l'eventuale modifica della proposta;*
- adotta il regolamento di amministrazione e contabilità;
- su proposta del Rettore e previo parere del Senato accademico per gli aspetti di sua competenza, approva il bilancio di previsione annuale e triennale, il conto consuntivo e il documento di programmazione triennale;
- trasmette al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze sia il bilancio di previsione annuale e triennale sia il conto consuntivo;
- conferisce, su proposta del Rettore e previo parere del Senato accademico, l'incarico di direttore generale;
- ha competenza disciplinare relativamente ai professori e ricercatori universitari;
- approva le proposte di chiamata dei Dipartimenti.

In ogni caso di mancata approvazione o modifica delle proposte del Senato Accademico, il Consiglio di Amministrazione acquisisce il parere dello stesso.

Il Consiglio di amministrazione è composto da:

1. il Rettore;
2. otto personalità, italiane o straniere, in possesso di elevata competenza in campo gestionale, comprovata da un'esperienza qualificata in amministrazioni pubbliche od organizzazioni private di alto rilievo istituzionale, culturale, economico, ovvero in possesso di una qualificazione scientifica e culturale di alto livello riconosciuta dalla comunità scientifica;
3. due rappresentanti degli studenti.

Gli otto membri di cui al punto 2 sono scelti dal Senato accademico in una rosa almeno tripla selezionata sulla base di candidature presentate a seguito di avviso pubblico e corredate di programma e curriculum vitae, resi pubblici in rete. *Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. i) della Legge n. 240/2010* tre di essi non devono avere fatto parte dei ruoli dell'Ateneo a decorrere dai cinque anni precedenti la designazione e per tutta la durata dell'incarico.

Il Senato accademico nomina i componenti del Consiglio di amministrazione nel rispetto del principio costituzionale della pari opportunità tra i generi.

Il Consiglio di amministrazione è convocato e presieduto dal Rettore.

Alle sedute del Consiglio di amministrazione, partecipa, senza diritto di voto, il Prorettore vicario che, in caso di impedimento o assenza del Rettore, lo presiede con diritto di voto.

Alle sedute del Consiglio di amministrazione partecipa, senza diritto di voto, il Direttore generale che svolge le funzioni di segretario verbalizzante.
Il Consiglio di amministrazione dura in carica per quattro esercizi finanziari. Il mandato dei rappresentanti degli studenti ha durata biennale. Tutti i componenti non sono immediatamente rieleggibili.